STATUTO "BONNIE AND CLYDE"

ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIALIZZAZIONE, DELL'AGGREGAZIONE DELLE ATTIVITA' MUSICALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 266/91

Articolo 1 (Costituzione).

È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "BONNIE AND CLYDE" che si costituisce come circolo con sede legale in Via della Madorina 32 – 51100 Pistoia, affiliata ad Enti Nazionali.

Articoló 2

(Finalità e scopi)

L'associazione di promozione sociale, è associazione libera e apolitica, senza fini di lucro. Dimante la vita dell'associazione non potranto essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione.

Articolo 3

(Attività di socializzazione, ricreative, musicali e culturali)

Essa, solo nei confronti dei propri soci e senza finalità speculative, si reopone:

a) attività di socializzazione;

- b) attività di promozione di eventi, meeting in generale, musicali;
- c) attività di promozione per la danza e per le esibizioni artistiche:
- d) promozione e realizzazione di un ambiente ottimale per le attività istituzionali;

e) attività di somministrazione;

- f) attuazione dell'articolo 18 e 19 per eventuali assunzioni o prestazioni professionali anche dai soci in caso di assoluta necessità;
- g) promuovere o favorire la formazione e l'attivazione di grappi strumentali e di complessi vocali;
- i) favorire la formazione di Disc jockey al fine di poter utilizzare il loro talento nell'associazione; I)attuazione dell'articolo 21 per eventuali intrattenimenti per i soci mediante spettacoli e per i terzi come recita l'articolo 2 della legge 383/2000;
- m)attuazione dell'articolo 23 per eventuali riduzioni sui tributi comunali della legge 383/2000;

n) attuazione dell'art 24 per l'accesso al credito agevolato della legge 383/2000;

- o) attuazione dell'art 29 per l'accesso ai finanziamenti del fondo europeo della legge 383/2000;
- p) attuazione dell'art 30 per la possibilità di stipulare convenzioni con stato, regioni province comuni ed enti locali della legge 383/2000;
- q) attuazione dell'art 32 per poter acquisire in comodato gratuito beni mobili ed immobili dello stato delle regioni della provincie e dei comuni, con possibilità di finanziamenti agevolati per costruzione recupero restauro adattamento adeguamento e straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per lo svolgimento delle attività istituzionali della legge 383/2000;

r) art 6/L della legge 383/2000.

Articolo 4 (Durata)

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 5

(Stato giuridico del circolo)

L'associazione è un organismo operativamente ed amministrativamente autonomo, affiliato ad Enti Nazionali, e gode di tutte le esenzioni e facilitazioni previste dalla legge. Non ha scopi di hacto ed opera sul piano del volontariato, senza distinzioni etniche, ideologiche o confessionali.

L'associazione per ottemperare allo spirito di servizio che necessita per armonizzare la base sociale alle idealità previste dallo Statuto potrà avvalersi anche di soci che presteranno servizio in maniera volontaria e senza alcun compenso.

Articolo 6

(I soci)

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali svolte dall'associazione.

L'accesso è consentito anche a terzi o simpatizzanti.

Tutti colore i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo detto autocertificazione:

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di

ammassione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo.

La quota associativa non può essere trasferita

I soci hanno diritto a ritirare, secondo quanto disposto dal consiglio direttivo, la tessera amuale dell'associazione e sono tenuti al pagamento dei contributi, sia annuali sia per specifiche finalità e prestazioni, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il socio può recedere dal Circolo senza diritto ad alcun compenso, rimborso od indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni da organi, incarichi e funzioni devono essere comunicate anche all'organo di cui il socio fa parte.

Si potranno individuare soci che di comune accordo in maniera volontaria e senza compenso attendano ai vari servizi.

Articolo 7

(Diritti e doverî dei soci)

Tutti i soci, dall'età di 16 anni, in regola con il versamento della quota associativa, godono:

a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;

b) di partecipare alle attività organizzate dall'associazione sia direttamente che tramite altri organismi affiliati;

c) di essere liberamente eletto quale membro del Consiglio Direttivo anche per la carica di

Presidente:

d) del diritto di voto per l'approvazione e la modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per nomina degli organi direttivi dell'associazione. Precisando che ogni socio ha diritto ad un solo voto. I soci sono tenuti ad osservare le norme dottate dallo statuto e dal regolamento dell'associazione, nonché le deliberazioni e decisioni degli organi statutari. Sono tenuti, altresì, ad adempiere agli obblighi di carattere economico fissati dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi versati dai soci sono intrasmissibili e rimangono acquisiti definitivamente al

circolo stesso.

I soci, înoltre, osserveranno tutti i principi del dilettantismo e dell'attività amatoriale, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza.

Articolo 8 (Gli organi dell'associazione)

Sono organi del circolo:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere.

Articolo 9

(L'Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci è sovrana ed è il massimo organo dell'associazione. Ad essa appartengono i poteri normativi generali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea e alle elezioni nonche di votare, i soci in regola con le norme statutarie e con il pagamento delle quote annuali e/o periodiche o di altro genere fissate dal Consiglio Direttivo, che siano iscritti al Circolo, alla data di convocazione dell'Assemblea, da almeno tre mesi.

L'Assemblea dei soci si riunisce una volta all'anno in via ordinaria, su convocazione del Presidente, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno tre quinti dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto a voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti,

L'Assemblea è convocata con l'affissione dell'ordine del giorno nei locali della sede del circolo in maniera evidente con preavviso non minore di venti giorni.

Insieme alla convocazione e con eguale forma è reso pubblico il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

L'avviso deve inoltre specificare la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Non hanno diritto al voto, né possono essere eletti i soci che non hanno compiuto il 18° anno di età alla data della convocazione dell'Assemblea.

Un'apposita commissione di cinque membri, nominata dal Consiglio Direttivo, presiede alle elezioni, prepara le schede e nomina gli scrutatori.

L'Assemblea:

stabilisce gli indirizzi di massima dell'attività;

- approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo economico e finanziario – dell'associazione;
- 3) elegge il Consiglio Direttivo;

in seduta ordinaria approva lo statuto;

5) in seduta straordinaria approva le modifiche dello statuto.

Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali possono essere effettuate a scheda segreta o in maniera palese.

È ammessa la facoltà di delega fra i soci aventi diritto a voto con un massimo di una delega.

Articolo 10

(Elezione degli organi)

Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono ogni 4 (quattro). Le elezioni devono essere indette con presvviso di almeno 20 (venti) giorni.

Articolo 11

(Pubblicità delle deliberazioni sociali)

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono pubblicate mediante affissione nella sede sociale. Le delibere stesse, ivi comprese il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Articolo 12

(Composizione del Collegio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di n. 4 membri eletti dall'Assemblea dei soci.

Il consiglio elegge tra i suoi membri:

a) il Presidente e il Vice Presidente;

b) il Segretario.

Gli eletti durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento.

Il Segretario ed il tesoriere partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con un voto consultivo. Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, il subentro di altri soci a tale carica è demandato all'assemblea convocata in maniera straordinaria.

Articolo 13

(Competenze del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo:

stabilisce il programma delle attività sociali e gestisce le attività;

2) delibera sulle domande di ammissione dei soci;

3) promuove il coordinamento e lo sviluppo organizzativo dell'associazione;

4) designa i collaboratori tecnici preposti all'organizzazione delle varie attività ed i soci

5) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

6) fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria nel rispetto del quorum;

stabilisce le quote di iscrizione, tesseramento ed associazione dei soci, nonché le quote per servizi e/o prestazioni specifiche c/o speciali rientrati nelle finalità e scopi sociali.

Articole 14

(Riunione e delibere del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente tre volte al mese e straordinariamente quanda lo ritemga il Presidente. È convocato, altresì quando lo richieda due terzi dei suoi membri. Il Consiglio delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi soci componenti. Le delibere assunte a maggioranza dei voti espressi ai presenti senza tenere conto degli astenuti. A parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 15 (Il Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale e negoziale dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci; è responsabile dell'attuazione del programma delle attività sociali e degli atti amministrativi e di gestione compiuti in nome e per conto dell'associazione; furma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque il circolo. Qualora il circolo designi altro responsabile che assume le obbligazioni in principio per attività negoziale, ne indica con chiarezza il nome.

Articolo 15 A (II Vice Presidente)

Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di sira assenza.

Articolo 16

(II Segretario - Competenze)

Il segretario predispone, in collaborazione con il tesoriere, lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo - economico finanziario - dell'associazione che il Presidente, previo esame, sottopone al Consiglio Direttivo; tiene aggiornato il libro dei soci, i libri e i documenti contabili; redige e controfirma i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, che sono sottoscritti dal Presidente; provvede al disbrigo della corrispondenza; firma la corrispondenza non dispositiva; collabora per la migliore riuscita di tutte le attività dell'associazione.

Articolo 17 (Tesoriere)

Il tesoriere compila, in collaborazione con il Segretario, il bilancio preventivo e consuntivo -economico finanziario - provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, che sono effettuate a mezzo di regolari ordinativi a firma congiunta del Presidente e del tesoriere stesso. Prende in consegna i beni mobili e immobili dell'associazione e tiene aggiornati i libri degni inventari.

Articolo 18

(Patrimonio dell'associazione)

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà e comunque acquisiti. Il patrimonio non può essere destinato ad altri scopi se non a quello per il quale l'associazione è stata costituita.

Articolo 19

(Le entrate dell'associazione)

eventuali passività, saranno destinati ad altra finalità analoghe o finalità di pubblica utilità.

La procedure di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità alle disposizioni e relative norme di attuazione del Codice Civile, se ed in quanto applicabili.

I membri del Comitato promotore presa visione del presente statuto composto da n. 24 articoli per un totale di 5 (cinque) pagine, ne approvano il contenuto in data odierna.

Letto approvato e sottoscritto. Pistoia, 31/01/2018

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

II. PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA